



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
FRANCESCO ZAMPINO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 02/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 2 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 12 settembre 2025), il ricorrente riferiva di aver subito il furto della propria autovettura in data 25 marzo 2025 e di aver provveduto, la stessa mattina, a sporgere denuncia presso le autorità, limitandosi ad indicare come luogo del furto la residenza, senza specificare che l'auto era custodita nel *box* privato. Aggiungeva quindi di aver provveduto, in data 20 agosto 2025, ad integrare la denuncia dichiarando che al momento del furto l'auto si trovava nel *box* privato. Chiedeva, quindi, all'Arbitro Assicurativo l'applicazione dello scoperto del 10% e non del 20%, come praticato dall'impresa con lettera di liquidazione del primo luglio 2025.

Regolarmente costituitasi, l'impresa riferiva che il ricorrente, nella denuncia presentata alle autorità, aveva dichiarato essere l'auto in sosta su strada al momento del furto e che pertanto essa impresa aveva liquidato il sinistro applicando lo scoperto in misura raddoppiata (20%), non risultando il mezzo custodito nel *box*.



L'impresa evidenziava che il ricorrente avrebbe integrato poi la denuncia alle autorità a seguito della liquidazione. In merito al ricorso, successivamente proposto all'Arbitro dal ricorrente, essa ne contestava l'ammissibilità, non ritenendo qualificabile come reclamo la comunicazione del 12 settembre 2025. Nel merito, esponeva poi di aver raddoppiato la percentuale di scoperto in sede di liquidazione, avendo il ricorrente confessato, con comunicazione del 24 luglio 2025, che l'auto non era parcheggiata nel box.

L'impresa riteneva, quindi, che quanto dichiarato in sede di integrazione di denuncia fosse contrario a quanto precedentemente dichiarato dal ricorrente all'impresa stessa.

Inoltre, secondo l'impresa, il ricorso sarebbe stato da rigettare non essendovi prova che il furto si fosse verificato all'interno del box; concludeva, quindi, per la dichiarazione, in via principale, dell'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, nel merito, per il rigetto dello stesso.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la pretesa del ricorrente di ottenere la rideterminazione della misura percentuale di scoperto applicabile ad un indennizzo da furto di autoveicolo, rientrando nella copertura di polizza furto.

Rilievo pregiudiziale presenta tuttavia l'eccezione, sollevata dall'impresa, di inammissibilità del ricorso ex artt. 8, comma 1 e 9, comma 1, lett. a del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"), fondata sulla contestazione della natura di reclamo per la comunicazione datata 12 settembre 2025.

L'eccezione non risulta meritevole di accoglimento.

Il reclamo costituisce un atto giuridico unilaterale di natura ricettizia, redatto in forma scritta, a carattere non personale, con il quale il cliente contesta specificamente un comportamento (anche di tipo omissivo), una prestazione ovvero un servizio assicurativo. Più precisamente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i del Decreto, il reclamo è "una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario".

Ebbene, nel caso di specie, la citata comunicazione del 12 settembre 2025, indirizzata dal ricorrente all'impresa, reca evidenti elementi di insoddisfazione del cliente verso la condotta tenuta dalla controparte contrattuale in ordine alla liquidazione del sinistro occorso, segnatamente con riguardo alla determinazione dello scoperto applicabile.

Venendo al merito della controversia, la pretesa del ricorrente si appunta sulla asserita errata applicazione, da parte dell'impresa, di uno scoperto nella misura pari al 20%, in luogo di quella del 10%, spettante a termini di polizza in caso di furto di autoveicolo custodito in box privato (art. 5, Condizioni Generali di Assicurazione, di seguito "C.G.A.").

Non è controverso tra le parti il fatto in sé del furto del veicolo, integrante l'evento oggetto della garanzia; controverse sono bensì le modalità di quello, o meglio la cornice di sua verifica. A fronte, infatti, di una previsione di scoperto in caso di furto, pari al 10% con minimo di euro 250,00 (ex art. 5, C.G.A.), la stessa polizza prevede che in caso di



furto/incendio con perdita totale del veicolo, qualora il veicolo risulti parcheggiato in un raggio inferiore ai 300 metri dall'abitazione dell'assicurato e non nel *box*, *garage* o proprietà privata, come dichiarato alla stipula, gli eventuali scoperti e franchigie contrattuali sono raddoppiati, donde appunto l'applicazione della diversa misura (dello scoperto) pari al 20%, praticata dall'impresa.

Senonché, avendo dichiarato il ricorrente, già in sede di denuncia-querela del 25 marzo 2025 e ed ancora con la successiva comunicazione (all'impresa) del 24 luglio 2025, che l'autovettura poi rubata sarebbe risultata parcheggiata in strada (privata) e non in *box*, nessun elemento di prova è stato poi addotto dalla stessa parte attrice per smentire tali originarie (a sé sfavorevoli) dichiarazioni ed asseverare la diversa tesi della custodia del veicolo in *box* privato, unicamente affermata poi in sede di integrazione della denuncia-querela, effettuata in data 20 agosto 2025.

Giova del resto riportarsi all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c. c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. civ. sez. I -, ord.14 giugno 2018, n. 15630; Cass. civ., sez. III, ord. 21 dicembre 2017, n. 30656). Viceversa, la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario, che a norma dell'art. 1900 c.c., esclude la garanzia assicurativa, si configura come un fatto che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall'assicuratore (Cass. Sez. I, Sentenza n. 2005 del 08 aprile 1981 (Rv. 412715- 01); Sez. III, Sentenza n. 14597 del 12 luglio 2005; Cass. Sez. III, Sentenza n. 14585 del 22 giugno 2007)" (Cass. civ., sez. III, ord., 2 aprile 2021 n. 9205). Vero è però del pari che, nel caso di specie, soccorrono in senso favorevole all'impresa proprio le reiterate dichiarazioni *contra se* rese dall'assicurato-ricorrente. Dichiarazioni di tenore confessorio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2730 e 2735 cod. civ., poi semplicemente da questi ritrattate, ma senza il corredo di specifici elementi asseverativi che consentano di asseverare quantomeno il ricorrere di un errore di fatto alla base di quelle precedentemente rese, come richiesto dall'art. 2732 cod. civ.

A questa stregua deve dunque dirsi non integrata, da parte del ricorrente, la prova adeguata dei fatti sostenuti ed al contrario sussistente un compendio di mezzi ed elementi di prova senz'altro favorevole a corroborare le controdeduzioni dell'impresa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA